

L'avvocato stabilito - integrato

La direttiva sul diritto di stabilimento (Direttiva 98/5/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96) consente agli avvocati "comunitari" la possibilità di svolgere stabilmente l'attività forense in ogni Stato europeo con il proprio titolo professionale di origine.

L'avvocato che abbia esercitato in maniera effettiva e regolare la professione in Italia per tre anni può chiedere al proprio Consiglio dell'Ordine la dispensa della prova attitudinale e, se dispensato, può iscriversi nell'albo degli avvocati e esercitare la professione con il titolo di avvocato.

Durante il periodo dei tre anni l'avvocato rientrerà nella categoria dei c.d. avvocati stabiliti, e dunque:

- viene iscritto in'apposita sezione dell'albo;
- nello svolgere attività giudiziale deve agire di intesa con un professionista dello Stato ospitante abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, non sussistendo invece alcuna limitazione rispetto all'attività stragiudiziale;
- per poter esercitare innanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, oltre a dover agire d'intesa con un professionista dello Stato ospitante, deve dimostrare di aver esercitato la professione nella Comunità europea per almeno 12 anni, compresi quelli eventualmente già esercitati come avvocato stabilito;
- deve rispettare le norme legislative, professionali e deontologiche dettate dall'ordinamento italiano;
- non può avvalersi del titolo di avvocato italiano;
- deve sottostare al potere disciplinare del competente Consiglio dell'Ordine.

Trascorsi regolarmente i tre anni l'avvocato, se dispensato dalla prova attitudinale, diventa integrato ossia in tutto equiparato al professionista del Paese ospitante.

Istruzioni per lo stabilimento

Domanda di iscrizione

La domanda per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo deve essere inviata al Consiglio dell'Ordine della circoscrizione del tribunale in cui l'avvocato Ue ha fissato stabilmente la residenza o il domicilio professionale.

L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;
- b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con la indicazione del domicilio professionale;
- c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.

Il Consiglio dell'ordine deve deliberare entro trenta giorni e qualora non provveda nel termine l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio

nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione. Successivamente all'iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva.

Dispensa dalla prova attitudinale

La domanda di dispensa dalla prova attitudinale deve essere inviata al Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato stabilito è iscritto.

La domanda di dispensa deve essere corredata:

- a) dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate;
- b) dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni.

L'interessato è tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile informazione. Il Consiglio dell'ordine delibera sulla dispensa nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione.

Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni.

Normativa di riferimento

[Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96](#)

[Direttiva 16 febbraio 1998, n. 98/5/CE](#)

[Parere Consiglio Nazionale Forense n. 17/2009](#)